



AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Decreto n° 104/16
del 04.11.2016

OGGETTO: Gara ad evidenza pubblica – in conformità ai principi stabiliti dalla L. n. 84/94, dalla l. 241/90, dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla Circolare n. 41/serie I del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 06.05.1996, dal Regolamento recante il titolo “*Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo*” adottato dall’Autorità Portuale con Ordinanza n. 12/15 del 22.09.2015 - per l’assentimento di una o più concessioni afferenti il Compendio denominato “*Molo Polisettoriale*” del Porto di Taranto, mediante la procedura del dialogo competitivo.

Provvedimento di conclusione della procedura di gara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE

- con Decreto dell’Amministrazione n. 11/16 del 15.02.2016, era avviata la gara ad evidenza pubblica per l’assentimento di una o più concessioni afferenti il Compendio denominato “*Molo Polisettoriale*” del Porto di Taranto, mediante la procedura del dialogo competitivo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- il bando di gara era pubblicato nella G.U.U.E. 67474-2016-IT del 27.02.2016 e nella G.U.R.I. V° serie speciale n. 21, in data 22.02.2016, all’Albo pretorio della Stazione appaltante, nonché su due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali;
- entro il termine stabilito e prorogato del giorno 29.04.2016 pervenivano n. 2 (due) istanze di partecipazione alla gara come risulta dal verbale di attestazione di chiusura dei termini redatto in pari data;
- con Decreto n. 42/16 del 02.05.2016, l’Amministrazione nominava la Commissione di gara preposta all’esame della documentazione amministrativa contenuta nelle buste “A” presentate dai candidati, nonché alla valutazione della proposte contenute nelle buste “B”, che risultava così composta:
 - presidente: prof. avv. Sergio PRETE, Commissario Straordinario del porto di Taranto;
 - componente: dott. Francesco BENINCASA, Segretario Generale f.f. dell’Ente;
 - componente: dott.ssa Pasqua CITO, Responsabile della sezione Demanio dell’Ente, nonché responsabile del procedimento;
 - segretario verbalizzante: dott.ssa Angela INVERNI, Responsabile della sezione Gare e contratti dell’Ente;
- la Commissione si riuniva in sedute pubbliche, nei giorni 03.05.2016 e 13.05.2016, come risulta dai relativi verbali redatti nelle rispettive date;
- il giorno 13.05.2016 la Commissione si riuniva, in seduta riservata, per la valutazione della proposta tecnica del costituendo Consorzio Saga Italia Spa/Ionian Shipping Consortium/Taranto Iniziative Produttive Srl/Tecnomec Engineering Srl come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;
- nei giorni 20.05.2016, 10.06.2016, 28.06.2016 e 05.07.2016 hanno avuto luogo incontri con il costituendo Consorzio Saga Italia Spa/Ionian Shipping Consortium/Taranto

Iniziative Produttive Srl/Tecnomec Engineering Srl come risulta dai relativi verbali redatti nelle rispettive date;

- ha avuto luogo, in data 01.06.2016, il chiesto sopralluogo sulle aree di cantiere del Molo Polisettoriale come risulta da apposito verbale;
- la Commissione si riuniva in seduta riservata, il giorno 05.07.2016, per completare la valutazione della proposta tecnica di che trattasi come risulta dal relativo verbale redatto in pari data;
- con Decreto dell'Amministrazione n. 71/16, in data 07.07.2016, si è conclusa la prima fase del dialogo competitivo ed ammesso alla seconda fase del dialogo medesimo il costituendo Consorzio ULISSE.

La proposta del Consorzio Saga Italia Spa/Ionian Shipping Consortium/Taranto Iniziative Produttive Srl/Tecnomec Engineering Srl si appalesava idonea all'ammissione alla 2^a fase del dialogo competitivo in quanto evidenziava una prospettazione di proficua utilizzazione del bene nel pubblico interesse da assentirsi in concessione ex art. 18 L. 84/94.

Infatti la proposta prevedeva la realizzazione di un terminal polifunzionale no captive in grado di intercettare una variegata tipologia di navi e merci alcune delle quali già indicate nella proposta.

Il Proponente si candidava a condurre in concessione 500 m di banchina dalla testata e circa 145.000 mq. di piazzali retrostanti la banchina medesima. Nel corso degli incontri il costituendo Consorzio manifestava interesse ad ampliare detto compendio (da 500 a 600 m di banchina; da 145.000 a 300.000 mq. di aree retrostanti) e conseguentemente a proporre un piano di investimenti, di sviluppo traffici e un piano occupazionale adeguato all'estensione delle aree che avrebbero costituito oggetto dell'offerta finale.

Egli dichiarava, altresì, che il proprio progetto industriale era realizzabile immediatamente con avvio delle attività entro la fine del corrente anno. Ciò anche nella considerazione che il tratto di banchina chiesto in concessione coincideva con quello disponibile dopo la prima fase degli onerosi lavori di riqualificazione in corso di esecuzione da parte dell'Autorità Portuale.

Il proponente prevedeva, inoltre, nel breve, l'assunzione di una quota dei lavoratori della ex TCT;

- con lettera d'invito n. 10603/dem/gare, in data 08.07.2016, il costituendo Consorzio veniva invitato a presentare la propria offerta finale sulla base delle risultanze emerse durante la prima fase;
- il termine per la presentazione dell'offerta, come stabilito dalla lettera precitata, veniva fissato per le ore 13:00 del giorno 29.07.2016 e veniva, altresì, stabilito che la prima seduta si sarebbe esperita il giorno 02.08.2016 presso la Sede dell'Autorità portuale con inizio alle ore 10:00;
- il costituendo Consorzio ULISSE, con PEC del 25.07.2016, chiedeva una proroga dei termini di presentazione dell'offerta;
- con foglio n. 11367, in data 26.07.2016, detto termine era spostato alle ore 13:00 del giorno 03.08.2016 e, conseguentemente, la prima seduta pubblica con foglio n. 11380 del 27.07.2016 era rinviata al giorno 03.08.2016, ore 15:00, presso la Sede dell'Ente;
- con foglio prot. 11719, in data 02.08.2016, la 1^a seduta pubblica del giorno 03.08.2016, veniva spostata al 04.08.2016 alle ore 11.00;
- perveniva al protocollo dell'Ente acquisito al n. 11755 - entro il termine delle ore 13.00 del 03.08.2016 – il plico del Consorzio ULISSE recante la seguente intestazione: Ionian

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Shipping Consortium/Taranto Iniziative Produttive Srl/Tecnomec Engineering Srl, senza l'indicazione della Saga Italia Spa, come risulta dal verbale di attestazione di chiusura termini;

- con Decreto n. 80/16 del 03.08.2016, l'Amministrazione nominava la Commissione giudicatrice preposta all'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle buste "A" presentata dal candidato, nonché alla valutazione della proposta contenuta nella busta "B", che risultava così composta:
 - presidente: prof. avv. Sergio PRETE, Commissario Straordinario del porto di Taranto;
 - componente: avv. Gaetano FALCONE, Commissario dell'Autorità Portuale di Manfredonia;
 - componente: dott. Francesco BENINCASA, Segretario Generale f.f. dell'Ente;
 - segretario verbalizzante: dott.ssa Angela INVERNI, Responsabile della sezione Gare e contratti dell'Ente;
- la Commissione, nel corso della seduta pubblica del 04.08.2016, esaminava la documentazione amministrativa contenuta nel plico-offerta prodotto dal Consorzio Ulisse dalla quale risultava, altresì, come il costituendo Consorzio Ulisse avesse modificato la propria composizione, tra la 1^a e la 2^a fase procedurale, trasformandosi in Consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO ULISSE" costituito dallo Ionian Shipping Consortium, dalla Tecnomec Engineering Srl, dalla Taranto Iniziative Produttive Srl. Si rilevava il recesso della SAGA Italia S.p.A. oltre che la necessità che la documentazione prodotta fosse integrata come risulta dal verbale redatto in pari data;
- l'Amministrazione, con foglio prot. 11843 in data 05.08.2016, invitava il Consorzio medesimo a produrre, entro il giorno 22.08.2016, la suddetta integrazione documentale;
- il plico contenente l'integrazione documentale perveniva in data 16.08.2016 e veniva acquisito al protocollo dell'Ente al n. 12193, in pari data;
- l'Autorità Portuale, con foglio n. 12404 in data 24.08.2016, fissava la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 29.08.2016;
- la Italcave S.p.A., con sede in Taranto - Soggetto partecipante alla stessa procedura di gara di che trattasi - proponeva innanzi al TAR Puglia-Lecce, Ricorso notificato all'Amministrazione il 12.08.2016 poi iscritto al n. 1178/2016 R.G., <<per l'annullamento previa sospensione e con richiesta di decreto inaudita altera parte del decreto n. 70 del 7.7.2016 del Commissario Straordinario presso l'Autorità Portuale di Taranto con il quale si è disposto di approvare gli atti della 1^a fase procedurale e di non ammettere Italcave s.p.a. alla 2^a fase procedurale; - dei verbali di gara e, in particolare, del verbale n.2 del 9.6.2016, in seduta riservata - ... - nel quale la Commissione ha ritenuto che la proposta di Italcave s.p.a. non offra garanzie di proficua utilizzazione del bene; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove occorra, il parere favorevole espresso dal segretario generale f.f. presso l'A.P., ai sensi dell'art. 10 l. 84/94 e ove occorra, del PRP (Piano Regolatore Portuale) adottato>>.

L'Autorità Portuale con il Decreto n. 70 cit. non ammetteva l'Italcave spa alla seconda fase procedurale poiché il proponente non aveva concretamente previsto né sviluppi di traffici e né diversificazioni degli stessi rinviando unicamente ad astratte possibilità future di traffici da intercettarsi. Aspetti, questi, ritenuti non compatibili con lo scopo della concessione, consistente nello "... sviluppo dei traffici commerciali e della

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei contenitori con servizi di linea oceanici/feeder unitamente alla movimentazione di merce varia e ro-ro”.

Infatti la proposta non dava contezza dell'esistenza di intese/accordi per l'utilizzazione del Terminal cosicché il concorrente veniva escluso fin dalla prima fase di gara;

- il Presidente del TAR Lecce, Sezione I, con Decreto monocratico n. 418/2016 del 10.08.2016, accoglieva l'istanza di misure cautelari cit. “... *Ritenuto che una breve sospensione dell'impugnato provvedimento fino alla trattazione collegiale dell'istanza cautelare non pregiudichi il pubblico interesse e che, per contro, sia opportuno riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra e in contraddittorio della controversia ...*” fissando la Camera di Consiglio per il 07.09.2016;
- l'Amministrazione, con foglio n. 12484 del 26.08.2016, comunicava al Consorzio Ulisse come la seduta fissata per il 29.08.2016 non potesse avere luogo in esecuzione del Decreto n. 418/2016 cit.;
- il TAR Puglia Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 07.09.2016, ritenuta l'insussistenza del *fumus* di fondatezza della domanda, rigettava con Ordinanza n. 446/2016 dell'8.09.2016 la domanda di tutela cautelare per i motivi espliciti nell'Ordinanza medesima con fissazione della trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica dell'11.01.2017 affermando, tra l'altro, che: ‘ ... *nel caso di specie, l'Amministrazione, in conformità con la scansione della gara nelle due descritte modalità procedurali, ha motivatamente ritenuto di non ammettere la ricorrente alla seconda fase, mettendo in evidenza i carenti aspetti qualitativi e quantitativi della proposta della ricorrente, consistenti nell'utilizzare “... aree e banchine in eccesso rispetto ai traffici previsti consistenti nel mantenimento del medesimo core business dell'attività di rinfuse; non ne sono stati concretamente previsti né sviluppi e né diversificazioni per i quali il proponente ha rinviato unicamente ad astratte possibilità future di traffici da intercettarsi, nei prossimi cinque anni, attraverso un'azione di marketing e sia a quelli occupazionali (nessuna previsione di assunzione, nel breve, di altro personale e rinvio al successivo quinquennio per l'eventuale riassorbimento di un numero massimo di dieci unità dal bacino TCT)”*; aspetti, questi, ritenuti non compatibili con lo scopo della concessione, consistente nello “... *sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento alla movimentazione dei contenitori con servizi di linea oceanici/feeder unitamente alla movimentazione di merce varia e ro-ro*”; - *tale motivazione non appare viziata da palesi errori di fatto, né da elementi di irrazionalità e/o illogicità evidenti, sicché la stessa si sottrae al relativo scrutinio di legittimità; ...*’;
- l'Amministrazione, con foglio n. 12990, in data 08.09.2016, convocava la seconda seduta pubblica per il giorno 13.09.2016 con inizio alle ore 12.00;
- la Commissione giudicatrice, nella cennata seduta pubblica, completava l'esame della documentazione amministrativa e procedeva a verificare la corrispondenza tra il contenuto della busta “*B- offerta tecnica*” e quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara come risulta dal relativo verbale.

Rilevava, tra l'altro, come fosse, nel contempo, intervenuta la modificazione soggettiva della compagine consortile con il recesso della Saga Italia Spa (indicata, nella prima fase del dialogo, quale mandataria del costituendo Consorzio e maggiormente qualificata per la procedura di gara). Tuttavia siffatta modificazione soggettiva non appariva potersi ritenere preclusa nella considerazione che le imprese che restavano a farne parte (Ionian Shipping Consortium, Tecnomec Engineering Srl e Taranto Iniziative

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Produttive Srl) risultavano, sulla base delle dichiarazioni prodotte, titolari dei requisiti di partecipazione e qualificazione;

- la Commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata, nei giorni 13.09.2016 e 23.09.2016, come risulta dai relativi verbali nn. 1 e 2 redatti nelle rispettive date;
- nella seduta riservata del giorno 23.09.2016, la Commissione rilevava la necessità di chiedere chiarimenti e precisazioni relativamente all'offerta tecnica prodotta dal Consorzio Ulisse come previsto dall'art 8, 2^ Fase del documento descrittivo.
- l'Amministrazione, con foglio n. 0027/dem/gare/RIS in data 26.09.2016, chiedeva al Consorzio di far pervenire tali integrazioni entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 12.10.2016;
- il plico integrativo veniva acquisito al protocollo dell'Ente al n. 14694 nel termine perentorio suindicato;
- la Commissione si riuniva in sedute riservate nei giorni 17.10.2016 e 25.10.2016 per la valutazione dell'offerta tecnica e dei chiesti chiarimenti, precisazioni come risulta dai verbali nn. 3 e 4 redatti in pari data;

VISTI

- il verbale n. 1 di seduta pubblica del 04.08.2016;
- il verbale n. 2 di seduta pubblica, in data 13.09.2016;
- il verbale n. 1 di seduta riservata del 13.09.2016;
- il verbale n. 2 di seduta riservata, in data 23.09.2016;
- il verbale n. 3 di seduta riservata, del 17.10.2016;
- il verbale n. 4 di seduta riservata in data 25.10.2016.

CONSIDERATO

Le risultanze di cui al verbale n. 4 di seduta riservata del 25.10.2016 che l'Amministrazione fa proprie per quanto attiene alla motivazione del presente provvedimento e che qui si trascrivono.

<<La Commissione sulla base dell'offerta tecnica e della documentazione prodotta a chiarimento ritiene che, pur valutando di interesse la proposta iniziale (relazione illustrativa), presentata nella I^ fase del dialogo competitivo, la offerta tecnica - busta b)-, presentata nella seconda fase, non è idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara e, pertanto, non può essere considerata rispondente alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla procedura di gara de qua per i motivi di seguito riportati nonché alla luce della recente relazione della Corte dei Conti europea che ha evidenziato alcuni investimenti improduttivi nei porti della comunità. Ciò anche in considerazione del rilevante impegno finanziario (circa 150 milioni di euro) che l'Autorità portuale di Taranto ha investito, per l'ammodernamento e riqualificazione del Molo Polisettoriale - compreso il dragaggio e la diga foranea – oggetto della presente procedura di gara.

1. L'offerta tecnica, che ricalca quasi totalmente la proposta presentata nella I^ fase di gara, non fornisce gli elementi di valutazione e i fattori ponderali per la verifica della stessa, con particolare riferimento a quanto indicato nell'art. 7, lett. a) del documento descrittivo.
2. La relazione tecnica contenuta nella busta b), che impropriamente abbina l'offerta tecnica con quella economica (destinata ad essere inserita nella busta c), rimane a livello di relazione illustrativa o idea progettuale non essendo supportata da elementi e documenti comprovanti quanto nella stessa dichiarato, soprattutto in considerazione del fatto che **il Consorzio Ulisse ed i suoi consorziati non sono**

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

terminalisti, vettori o proprietari delle merci (fatta eccezione per una marginale – rispetto ai volumi indicati - produzione della Tecnomec Engineering Srl).

2.1 **Containers** - Nella offerta tecnica, precisata con la nota del Consorzio Ulisse datata 11.10.2016, viene indicata una movimentazione di 200.000 teu/anno a regime (cinque anni) facendo riferimento ad *“una intesa esistente, da contrattualizzare a concessione rilasciata, con una primaria compagnia marittima, leader di una importante alleanza tra armatori del trasporto container ... omissis ... L’attività relativa alla movimentazione dei container potrebbe avere inizio, per quanto concordato con l’armatore e fatte salve le difficoltà relative alla disponibilità operativa dei mezzi, entro gli ultimi mesi dell’anno 2016; le intese prevedono l’attivazione di un primo servizio settimanale feeder al quale potranno essere affiancate in tempi brevi altre linee tutto ciò nell’ottica di tragguardare obiettivi più ambiziosi.”*

Tali dichiarazioni contenute nella offerta tecnica non trovano rispondenza nella nota della compagnia di cui sopra, datata 19.07.2016, prodotta dal Consorzio in data 11.10.2016, che testualmente recita: *“Egr. Mr. Guacci, con riferimento alle trattative in corso relative alle concessioni di terminal nel porto di Taranto, vorremmo informarLa che, nel caso in cui le concessioni siano rilasciate al Consorzio Ulisse, ... (omissis nome della compagnia) sarebbe interessata a valutare la possibilità di effettuare scali con navi feeder nel porto di Taranto”*.

E’ del tutto evidente che trattasi, pertanto, di disponibilità a valutare la possibilità – quindi senza nessuna garanzia di esito positivo - e non di un impegno seppure condizionato al rilascio della concessione.

Inoltre, tale semplice e sintetica dichiarazione della compagnia non conferma le indicazioni del Consorzio Ulisse contenute nella offerta tecnica-economica busta b) e nella documentazione integrativa: scali portuali, frequenze, volumi, ecc..

Tale circostanza appare ancora più determinante in assenza di un impegno, anche condizionato, alla utilizzazione della banchina indicata per tipologie di navi con pescaggio adeguato alla prossima nuova profondità dei fondali (16.50) al termine dell’intervento di dragaggio in corso di realizzazione. L’Amministrazione, nel caso di rilascio di una concessione senza garanzia di adeguata e vantaggiosa – soprattutto dal punto di vista pubblico - futura utilizzazione di tale parte della banchina (primi 500 metri a partire dalla testata) potrebbe pregiudicare l’utilizzo proficuo del Molo Polisettoriale nel suo complesso, seppure frazionato tra più operatori. Ciò in quanto esigenze di maggiore pescaggio - caratteristiche del traffico containers o breakbulk cargo (merce spedita unitizzata ma non in contenitori marittimi standard) o rinfuse – non troverebbero spazi adeguati per lo svolgimento delle relative attività.

Merci varie e logistica industriale – anche per tali tipologie di traffico ed attività l’offerta tecnica ed i successivi chiarimenti ed ingrazioni risultano non supportati da elementi e documenti comprovanti quanto dichiarato nella nota datata 11.10.2016 del Consorzio Ulisse e, testualmente, che *“inoltre, considerati anche gli impegni/intese per la movimentazione di merci varie, oltre a quelli presso la primaria compagnia marittima, sui quali il Consorzio Ulisse può contare, tra cui nel particolare quelli assunti da Saga Italia SpA per l’attività di*

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Contratct Logistics e di outsourcing strategico, da localizzare nel terminal di Taranto, e le attività di trasporto via mare delle proprie produzioni impiantistiche industriali (componentistica, carpenterie metalliche leggere e pesanti, caldaie, ecc.) della Tecnomec Engineering Srl, socio fondatore di Ulisse, il dato di traffico per le merci varie non containerizzate previsto in 400.000 ton/anno movimentate a regime è certamente sottostimato.”

Premesso che nella relazione illustrativa presentata nella fase del dialogo competitivo e, quindi, nella proposta valutata positivamente dall'Amministrazione, non viene indicato o specificato che il volume di movimentazione di 400.000 ton/anno dovesse essere raggiunto a regime, tale dichiarazione non trova conferma nelle note della Saga Italia SpA del 10.10.2016 e della Tecnomec Engineering Srl del 10.10.2016 prodotte a seguito della richiesta di chiarimenti/integrazioni.

Le sopra citate note si limitano a presentare sinteticamente le attività delle aziende ed enunciare ed illustrare futuri e generici potenziali scenari di utilizzazione delle aree senza peraltro indicare volumi di traffico in merito ai quali risulta assente ogni forma di impegno diretto o di altri soggetti coinvolti.

3. Per quanto attiene al piano occupazionale, così come indicato nel documento descrittivo all'art. 7 lett. b), si rileva una continua discordanza tra le varie dichiarazioni fornite dal Consorzio Ulisse durante l'intera procedura di gara.

Infatti, le discordanti dichiarazioni si riassumono come segue:

- a) Relazione illustrativa presentata nella I^ fase del dialogo competitivo: *“in una fase di start up, non si prevede di delocalizzare i servizi amministrativi e di gestione del personale in loco. Pertanto, la forza lavoro sarà progressivamente incrementata in ragione del traffico consolidato, dalle 40 unità iniziali, che si vedranno affiancate anche da risorse reperite in outsourcing, per la gestione di picchi di produzione, si passerà progressivamente ad una forza lavoro diretta proporzionale al traffico, dettagliatamente descritto precedentemente”*.
- b) I^ fase del dialogo competitivo - Verbale di incontro n. 1 del 20.05.2016: *“ il Sig. Melucci chiarisce che, appena parte l'operatività del terminal, è in previsione l'assunzione da 40 a 60 lavoratori da attingere dal bacino TCT. Questo dato è relativo alla proposta per come è attualmente strutturata e sarà aumentato a regime oltre che in ipotesi di ampliamento dell'area sulla base della tempistica di disponibilità delle stesse”*.
- c) Relazione tecnica della offerta tecnico economica II^ fase di gara busta b): *“il programma occupazionale prevede, in accordo con le attività e con il progredire dei volumi di traffico, due fasi: la prima conclusa nel biennio successivo alla concessione mentre la seconda, con il verificarsi del previsto sviluppo dell'impiantistica industriale a partire dal 2018. Il personale, 72 addetti, sarà selezionato tra gli ex dipendenti TCT in misura congrua”*. Viene, inoltre, indicato un prospetto di organigramma occupazionale, senza specificazione degli assunti dal bacino occupazionale ex TCT, come di seguito: 17 (2017), 32 (2018), 46 (2019), 65 (2020), 72 (2021).
- d) Nota Consorzio Ulisse datata 11.10.2016: *“la proposta iniziale, da voi giudicata meritevole di ammissione alla seconda fase di dialogo, aveva indicato una forza lavoro pari a 40 addetti diretti a regimeomissis”*. *“l'offerta finale, certamente migliorativa, ha indicato, nel cronoprogramma allegato, una forza*

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

lavoro di 72 unità a regime, di cui 43 nel biennio successivo al rilascio della concessione, indicando tra l'altro i valori contrattuali, le funzioni e il bacino di assorbimento dei lavoratori negli ex addetti TCT SpA in misura congrua, e cioè, come descritto nel bando di gara all'art. 7, criteri di valutazione, "il maggiore numero possibile", che è stimato in una percentuale pari all'80% rispetto alle attività di movimentazioni oggi previste dal Consorzio Ulisse presso il terminal".

In conclusione sono state effettuate varie dichiarazioni discordanti tra di loro. L'ultima delle quali, tra l'altro, fa riferimento ad una percentuale di assunzioni dal bacino della ex TCT SpA rapportato non all'organigramma aziendale generale ma alle sole attività di movimentazioni.

4. Con riferimento al piano di comunicazione e valorizzazione di cui al punto n. 3 dell'art. 7 del documento descrittivo, la Commissione aveva già avuto modo di rilevare con la nota del 26.09.2016 una forte carenza rispetto a quanto dichiarato nella Relazione illustrativa presentata nella prima fase del dialogo competitivo: " .. si gioverà di una rete globale in 130 Paesi costituita da sedi operative nel settore trasportistico facenti capo ai consorziati o ai propri partners". Tale rete è di appartenenza alla Saga Italia SpA così come si evince dalla descrizione della stessa società nel medesima relazione illustrativa. Nella busta b) della offerta relativa alla seconda fase, venuta meno per recesso la Saga Italia SpA, il Consorzio Ulisse ha comunque dichiarato che dispone "tra le altre di una rete di **sedi proprie attive in vari Paesi europei ed extraeuropei** ...".

A tal proposito la Commissione, con nota del 26.09.2016, ha chiesto la documentazione utile a far conoscere in dettaglio quale sia la "rete di sedi proprie attive in vari Paesi europei ed extra europei".

Su tale punto non è stato fornito alcun riscontro o elemento utile alla valutazione.

5. Per quanto attiene ai criteri indicati nell'art. 7, lett. b), del documento descrittivo – offerta economica, la Commissione rileva come la documentazione avrebbe dovuto essere contenuta esclusivamente nella busta c), attualmente non aperta, contrariamente a quanto impropriamente effettuato dal Consorzio Ulisse che ha presentato nella busta b) - riservata alla sola offerta tecnica -una offerta tecnico-economica, anticipando, quindi, documenti che dovevano essere riservati e valutati nell'ultima fase di gara.

A tal proposito si rileva, comunque, che il Consorzio Ulisse, in allegato alla nota dell'11.10.2016, ha spontaneamente prodotto l'asseverazione del PEF rilasciata dalla Unicredit in data **28.09.2016**.

Come indicato, in grassetto e sottolineato, all'art 11, lettera C. del Documento descrittivo ed all'art. art. 1 lettera C. della lettera d'invito datata 08.07.2016, l'offerta economica, contenuta nella busta c), doveva essere corredata da un piano economico e finanziario a dimostrazione della copertura degli investimenti previsti, non solo infrastrutturali, debitamente asseverato da istituto di credito autorizzato. Ciò significa che, impropriamente ed irritualmente, l'asseverazione del PEF (28.09.2016) è avvenuta in data posteriore rispetto alla termine ultimo di presentazione della offerta (03.08.2016).

In conclusione la Commissione ritiene che, alla luce delle suestese motivazioni, la offerta tecnica - busta b) -, nonostante le integrazioni presentate in allegato alla nota datata

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

11.10.2016, non è idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara e, pertanto, l'offerta del Consorzio Ulisse non può essere considerata rispondente alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla procedura di gara di cui trattasi e, conseguentemente, deve essere esclusa dalla stessa.>>>.

RITENUTO

Alla stregua delle risultanze che precedono, l'Amministrazione rileva, come osservato dalla Commissione giudicatrice, che la proposta iniziale (Relazione illustrativa) presentata dal Soggetto concorrente nella prima fase del dialogo competitivo non sia stata né confermata e né sviluppata con la documentazione prodotta nella seconda fase di gara (offerta tecnica-busta b) e documentazione chiesta a chiarimento). Ciò come stabilito dalla lex specialis di gara negli artt. 7 “*CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, lett. a) Offerta tecnica*” e 11 “*MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE DELLA PROCEDURA DI GARA, punto B. Contenuto della busta “b- offerta tecnica”*”.

Invero siffatta offerta tecnica, che si sostanzia in una Relazione del tutto illustrativa ovvero in una mera ipotesi progettuale, non è risultata concretamente supportata da elementi e/o documenti comprovanti quanto nella stessa dichiarato anche e soprattutto in considerazione del fatto che il Consorzio Ulisse ed i suoi consorziati non sono terminalisti, vettori o proprietari delle merci (fatta eccezione per una marginale – rispetto ai volumi indicati - produzione della Tecnomec Engineering Srl).

Quanto sopra per quel che concerne:

- A. la prospettiva del traffico containers risultata generica ed astratta senza alcuna garanzia di esito positivo ovvero di impegno concreto ancorché condizionato all'assentimento della concessione;
- B. il traffico di merci varie e logistica industriale enunciati, del pari, in termini di genericità e, dunque, privi nel merito della indicazione sia dei relativi volumi e sia di ogni forma di impegno diretto del Consorzio medesimo ovvero di altri Soggetti interessati per la concretizzazione degli stessi.

Inoltre il piano occupazionale risulta connotato dagli elementi di discordanza rilevati dalla Commissione giudicatrice.

REPUTATO

La Commissione ha ritenuto, indicando ampiamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che la proposta non offrisse garanzie di proficua utilizzazione del bene nel pubblico interesse – conformemente a quanto stabilito all'art. 1 del Documento descrittivo cit. – da assentirsi in concessione ex art. 18 L. 84/94.

Sul punto è noto come l'art. 18 summenzionato reciti “*...Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio: a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto; b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a)*”.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

D'altronde nella *lex specialis* l'Amministrazione ha evidenziato quale sia, in concreto, il superiore pubblico interesse descrivendo nella parte introduttiva lo scenario afferente il contesto nazionale ed internazionale in cui opera il Porto di Taranto ed ha ampiamente illustrato l'ambiziosa programmazione e le Opere di grande Infrastrutturazione che ha avviato che secondo le previsioni permetteranno allo Scalo Jonico di raggiungere elevati standard di competitività.

Quanto sopra necessitava di un progetto quantomeno permeato da elementi di concretezza e non già da una mera enunciazione di ipotesi progettuale senza alcuna garanzia di realizzazione. Ciò anche e soprattutto in considerazione della rilevante importanza dell'accosto chiesto in concessione oggetto peraltro degli onerosi lavori di ammodernamento/adeguamento della banchina che l'Autorità Portuale sta realizzando al fine di rendere la stessa operativamente in linea con i maggiori standard di competitività nazionale ed internazionale.

Consegue come l'Infrastruttura Portuale di che trattasi non possa costituire oggetto di utilizzazione meramente potenziale come avverrebbe nel caso di specie di assentimento della concessione ex art. 18 L. 84/94 al Consorzio Ulisse richiedente.

Tutto ciò assume viepiù rilevanza alla luce della recente relazione della Corte dei Conti europea che ha evidenziato alcuni investimenti improduttivi nei Porti della Comunità.

In particolare ha rilevato che nel Porto di Taranto, durante il periodo di programmazione 2000-2006, siano stati investiti 38 milioni di euro di finanziamenti UE in un terminal di trasbordo e nei collegamenti con l'entroterra.

Il Terminal, che non ha fin qui prodotto incremento dei traffici e di produttività del Porto, è attualmente inutilizzato e necessita, dunque, oltremodo di conseguire tale incremento. Ciò anche in considerazione dell'ulteriore rilevante impegno finanziario (150 milioni di euro circa) che l'Autorità Portuale ha investito, per l'ammodernamento e riqualificazione del Molo Polisettoriale - compreso il dragaggio e la diga foranea - oggetto della procedura di gara.

Sul punto si rileva, sotto altro profilo, l'assenza di un impegno, anche condizionato, alla utilizzazione della banchina indicata per tipologie di navi con pescaggio adeguato alla prossima nuova profondità dei fondali (16.50 m) al termine dell'intervento di dragaggio in corso di realizzazione. L'Amministrazione, nel caso di rilascio di una concessione senza garanzia di adeguata e vantaggiosa - soprattutto dal punto di vista pubblico - futura utilizzazione di tale parte della banchina (primi 500 metri dalla testata) potrebbe pregiudicare l'utilizzo proficuo del Molo Polisettoriale nel suo complesso, seppure frazionato tra più operatori. Ciò in quanto esigenze di maggiore pescaggio - caratteristiche del traffico containers o breakbulk cargo (merce spedita unitizzata ma non in contenitori marittimi standard) o rinfuse - non troverebbero spazi adeguati per lo svolgimento delle relative attività.

CONSIDERATO

La modificazione soggettiva della compagine consortile con il recesso della SAGA Italia S.p.A. ha di fatto determinato un *vulnus* nella compagine medesima se non in ordine ai

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

**** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877**

****E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ****

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

requisiti di partecipazione alla gara quanto piuttosto in quelli di affidabilità. Ciò senza considerare il venir meno della “rete globale in 130 Paesi costituita da sedi operative nel settore trasportistico facenti capo ai consorziati o ai propri partners” appartenente alla Saga (cfr. Descrizione della stessa Società nella relazione illustrativa presentata nella prima fase del dialogo competitivo).

Sul punto il Consorzio Ulisse nella offerta tecnica-busta b) relativa alla seconda fase ha, comunque, dichiarato di disporre “tra le altre di una rete di sedi proprie attive in vari Paesi europei ed extraeuropei ...”.

A tal proposito l’Amministrazione, con nota n. 0027 in data 26.09.2016 cit., ha chiesto inutilmente documenti/elementi di valutazione per conoscere in dettaglio quale fosse la “rete” suindicata.

La Giurisprudenza ha, peraltro, ribadito il fondamentale principio - che costituisce orientamento costante - afferente l’importanza del rapporto fiduciario/*intuitu personae* con l’Amministrazione sottostante ogni rapporto concessorio e sulla necessità di una valutazione puntuale, analitica e specifica dei requisiti del richiedente del quale vengono positivamente apprezzati l’idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione ed il particolare affidamento. Presupposti e condizioni nella specie non sussistenti.

Per quanto innanzi l’Autorità Portuale, con l’indizione della gara, ha espresso l’intendimento di concedere l’occupazione e l’uso dell’area del Molo Polisettoriale ad Operatore qualificato che potesse soddisfare i suesposti interessi della collettività sottesi ai tradizionali pubblici usi del mare quali la navigazione ed il traffico marittimo.

RITENUTO

La *lex specialis* (Cfr. art. 11 - Modalità di partecipazione alla seconda fase della procedura di gara”, lett. C. “Contenuto della busta C- Offerta economica” del documento descrittivo ed art. 1, lett. C della lettera di invito n. 10603, in data 08.07.2016) ha prescritto che “L’offerta economica dovrà essere corredata da un piano economico e finanziario a dimostrazione della copertura degli investimenti previsti, non solo infrastrutturali, debitamente asseverato da istituto di credito autorizzato”.

La Commissione, dall’esame della documentazione integrativa dell’offerta tecnica prodotta in data 12.10.2016, ha rilevato la presenza del PEF asseverato, in data 28.09.2016, dalla Banca Unicredit. Ciò in contrasto con la *lex specialis* precitata atteso che il PEF, asseverato in tale data, è stato prodotto non solo successivamente al termine fissato per la presentazione della offerta (03.08.2016) ma anche con modalità difformi rispetto alle prescrizioni di gara le quali prevedevano l’inserimento dello stesso nella busta c)-offerta economica, (attualmente non aperta) al fine di consentire alla Commissione la successiva valutazione economica-finanziaria del progetto tecnico.

Consegue come risulti violato anche il noto principio della segretezza dell’offerta, principio del pari richiamato nella *lex specialis* (Cfr. art. 12 del documento descrittivo ed art. 3 della lettera d’invito cit. recanti il titolo “DOCUMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI”) che recita testualmente “... Rimane fermo il limite ... del principio di segretezza...” che presiede alla presentazione della offerta.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La Commissione, nella seduta pubblica del 13.09.2016, ammetteva il concorrente al prosieguo della procedura con precisazioni tra le quali la seguente: *“i requisiti di ordine economico finanziario di cui al punto 6.2 del “Documento descrittivo” saranno verificati nella seduta pubblica di apertura della busta “C-Offerta economica” in quanto rapportati all’importo delle spese di investimento previste dal PEF il quale è contenuto nella busta medesima”*, come risulta dal verbale di seduta pubblica n. 2, redatto in pari data.

Sul punto si evidenzia come l’Amministrazione, alla quale la Commissione ha rimesso tutti gli atti di gara, abbia rilevato dall’esame del PEF l’ammontare complessivo degli investimenti pari ad € 22.600.000,00. Discende come non appaia sussistere in capo al Concorrente il requisito *economico/finanziario relativo al “capitale sociale interamente versato non inferiore ad un ventesimo delle spese di investimento desumibili dal PEF”* dichiarato dal Consorzio, nel modello A *“Qualificazione”*, per l’importo di € 150.000,00.

Andrebbe peraltro verificata la circostanza che il capitale dichiarato sia stato interamente versato alla data di presentazione dell’offerta (03.08.2016) atteso che l’atto costitutivo del Consorzio, in data 01.08.2016, riporta testualmente: *“Il fondo consortile è inizialmente di euro 6.000,00 ... I costituiti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto sociale, costituiscono altresì un fondo di dotazione dell’importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero) finalizzato al progetto iniziale del Consorzio, obbligandosi a versarlo entro il termine del 31 luglio 2017, nelle seguenti misure ...”*. Tale verifica, per tutto quanto suesposto, appare tuttavia ininfluenza ai fini della decisione dell’Amministrazione.

RITENUTO CONCLUSIVAMENTE

L’offerta tecnica prodotta dal Consorzio Ulisse - la quale peraltro non dà contezza dell’esistenza di intese/accordi per l’utilizzazione del Terminal; aspetto questo ritenuto non compatibile con lo scopo della concessione - non offre garanzie di proficua utilizzazione del bene nel pubblico interesse, conformemente a quanto stabilito all’art. 1 del Documento descrittivo cit., da assentirsi in concessione ex art. 18 L. 84/94 poiché la proposta iniziale presentata durante la I^a fase della procedura di gara non è stata, per i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche suindicati, sviluppata adeguatamente e concretamente nella II^a fase della procedura medesima.

SENTITO

il parere favorevole del Segretario Generale f.f., espresso ai sensi dell’art. 10 della L.84/94 e smi.

LETTI ED APPLICATI

- la L. 84/94 e smi;
- l’art 22, co. 1, del D.Lvo 169/2016;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 240 del 14.07.2016, di nomina del Commissario Straordinario dell’Autorità portuale di Taranto;
- il Decreto n. 1, in data 15.1.2016, di nomina del Segretario Generale facente funzioni dell’Autorità Portuale di Taranto.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

*** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877*

***E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 ***

Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto –

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

DECRETA

1. di approvare gli atti della 2^a fase procedurale e di farne propri gli esiti;
2. di concludere la procedura di gara con l'esclusione del Consorzio Ulisse "Ionian Shipping Consortium, Tecnomec Engineering Srl e Taranto Iniziative Produttive Srl" - con sede in Taranto, alla Piazza delle Libertà s.n. C.F./P. IVA 03090040738 - la cui offerta tecnica non è risultata rispondente alle esigenze ed agli obiettivi sottesi alla procedura medesima;
3. di pubblicare il provvedimento nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale dell'Autorità Portuale;
4. di inviare il provvedimento al Consorzio Ulisse nel termine di giorni quindici dalla data dello stesso.

*Il Segretario Generale f.f.
Dott. Francesco BENINCASA(*)*

**Il Commissario Straordinario
Prof. Avv. Sergio PRETE(*)**

*Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84
** Ubicazione: Porto Mercantile 74123 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877
**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **
Indirizzo postale: cas. post. aperta Taranto succ. 2 - 74123 - Taranto -*

() Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*